



Contenuti della sessione

Normativa

Prospettive e sviluppi:

- ✓ Direttiva Europea
- ✓ digitalizzazione

Verifiche:



- ✓ corretto stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'azienda
- ✓ correttezza della documentazione di trasporto
- ✓ validità delle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari

Obblighi legati alla tracciabilità dei rifiuti:

- ✓ Registro cronologico di carico e scarico
- ✓ Formulari:
 - Compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico
 - Compilazione e tenuta dei formulari

Sanzioni

ececamere





R.E.N.T.Ri

Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale



Art. 35 della Direttiva Ue 2018/851: gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi e altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell'Unione.

Art. 6 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal MASE e stabilisce i soggetti obbligati.

Art. 188-bis del D.lgs. 152/2006: stabilisce l'articolazione e i principi di funzionamento.

Decreto da emanare: l'avvio del registro è legato all'emanazione di un regolamento non ancora predisposto che definirà l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità.

Ad oggi quindi le date di avvio del registro e le modalità di funzionamento non sono state definite.



Cosa conterrà il decreto

- **Modelli ed i formati del registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario** di identificazione con l'indicazione delle modalità di compilazione, validazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
- Modalità di **iscrizione al Registro elettronico nazionale**, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi con la previsione di **criteri di gradualità** per la progressiva partecipazione degli operatori;
- Funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le **modalità di trasmissione dei dati** di registri e formulari, nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
- Interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 (**transfrontalieri**);





Cosa conterrà il decreto



- Le modalità di **condivisione** dei dati del registro elettronico con l'ISPRA al fine dell'inserimento degli stessi nel **Catasto** (art. 189 D.lgs. 152/06);
- Le modalità di **coordinamento** tra le comunicazioni di cui alla **Legge 70/94** e gli adempimenti trasmessi al Registro;
- Le modalità di **svolgimento** delle funzioni da parte **dell'Albo** nazionale;
- **Accesso** ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli **organi di controllo**;
- Le modalità per la **verifica** e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento di cui all'art. 188 c. 5, oltre alla responsabilità da attribuire all'intermediario.



ececamere



Cosa conterrà il decreto



Gli adempimenti previsti per gli art. 190, 193 saranno:

digitali

per i soggetti obbligati (previsti nel decreto-legge 135 del 14/12/2018 art. 6 convertito con modifiche in L. 12 del 11/02/2019) e

per coloro che intendono isciversi volontariamente

cartacei in tutti gli altri casi

La modulistica (REGISTRI E FIR) sarà comunque scaricabile direttamente dal Registro

I modelli saranno previsti in apposito decreto futuro.

Fino all'entrata in vigore del comma 1 (sistema di tracciabilità art. 188-bis) **continuano ad utilizzarsi i DM 145/98, 148/98.**

A seguito di **successive novità tecniche o operative gli aggiornamenti** (ovviamente di natura non regolamentare) saranno adottati da successivi decreti.

ececamere



Struttura del registro

Il Registro è istituito e **gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** con il **supporto** tecnico operativo **dell'Albo Nazionale dei Gestori**

E' composto da due parti:

una sezione **Anagrafica**, con i dati dei soggetti iscritti che conterrà dati e informazioni relative alle specifiche autorizzazioni (autorizzazioni per le quali è possibile la gestione dei rifiuti);

una sezione **Tracciabilità**, con i dati provenienti dai registri di carico e scarico e dai formulari di identificazione del rifiuto.

ececamere



I principi

L'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità devono rispettare alcuni principi:

Consentire il **collegamento** telematico tra i **sistemi gestionali** degli utenti e il Registro.

Favorire la **semplificazione amministrativa**.

Garantire un periodo preliminare di **sperimentazione**.

Garantire la **sostenibilità dei costi** a carico degli utenti.

ececamere



Soggetti obbligati



- Enti e Imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**
- **Produttori iniziali** di rifiuti pericolosi
- Enti e Imprese che **raccolgono o trasportano** rifiuti pericolosi a titolo professionale
- **Commercianti ed intermediari** di rifiuti pericolosi,
- **Consorzi** istituiti per il recupero e il riciclaggio **di particolari tipologie di rifiuti**.
- Con riferimento ai **rifiuti non pericolosi**, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. → *quindi*:
 - *Trasportatori, commercianti ed intermediari*
 - *Imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci (10) dipendenti*

ececamere



Sperimentazione



Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha affidato all'**Albo Gestori** la **sperimentazione** attraverso la realizzazione di un **prototipo** di alcune delle funzionalità del Registro elettronico nazionale e **dell'interoperabilità** con i sistemi gestionali in uso alle aziende.

L'Albo Nazionale Gestori ambientali ha affidato ad **Unioncamere** il compito di predisporre il prototipo.

Le **Associazioni di categoria** delle imprese, sulla base di un protocollo siglato con il Ministero, hanno coinvolto alcune imprese (quali produttori, trasportatori, gestori) a partecipare direttamente alla sperimentazione.

A conclusione della prima fase della sperimentazione l'**Albo** ha predisposto una **relazione** che ha evidenziato i risultati emersi, i punti forti e le criticità anche al fine di individuare eventuali modifiche o integrazioni da apportare in sede di scrittura regolamento di funzionamento.

La sperimentazione è ancora in atto

Continuano ad applicarsi:

- le disposizioni di cui al DM 148/98 e DM 145/98
- le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione come indicato agli art.li 190 e 193 del D.lgs. 152/06.

ececamere




R.E.N.T.Ri **Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti**
Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale

Home Accedi all'area sperimentale

Home

R.E.N.T.Ri
Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

Dal sito <https://www.rentri.it/> è possibile accedere al laboratorio sperimentale per la prototipazione funzionale

Nell'area documentazione sono liberamente disponibili tutti i materiali prodotti nel corso della sperimentazione

R.E.N.T.Ri **Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti**
Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale

Home Documentazione Competence Hub

Home / Documentazione

Documentazione

Presentazioni

17/09/2021 - **Presentazione R.E.N.T.Ri alle imprese aderenti alla Sperimentazione** nuovo
Presentazione del 16 Settembre 2021 [20210917_Presentazione_Rentri_impres_160921.pdf] (316,09 KB)

22/07/2021 - **Presentazione obiettivi della prototipizzazione R.E.N.T.Ri alle imprese aderenti alla Sperimentazione**

ecocamere




Attività previste dalla sperimentazione

- Accreditamento utenti
- Richiesta di emissione del FIR mediante vidimazione virtuale
- Generazione dei Registri di C/S
- Comunicazione al REN dei dati dei movimenti annotati nel registro C/S
- Raccolta dati sulla tracciabilità → ATTIVITA' IN CORSO.

ecocamere



MASE ha trasmesso lo schema di regolamento (RENTRI) al Consiglio di Stato per l'acquisizione del previsto parere e alla Commissione Europea per la procedura di notifica prevista dalla Direttiva UE 2015/1535 → [Economia Circolare: inviato lo schema di regolamento "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica \(mite.gov.it\)](#)

Il regolamento è pubblicato sul sito ufficiale dell'UE →

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/index.cfm/it/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=656&dLang=IT>

ecocamere



Home » Notizie » Economia Circolare: inviato lo schema di regolamento "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti"

Economia Circolare: inviato lo schema di regolamento "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti"



Roma 14 ottobre 2022 - Il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il 29 settembre scorso lo schema di regolamento sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) al Consiglio di Stato per l'acquisizione del previsto parere e alla Commissione Europea per la procedura di notifica prevista dalla Direttiva UE 2015/1535 (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/>).

Decorrono da tale data novanta giorni di "stand and still" durante i quali gli stakeholder europei potranno presentare osservazioni sulle regole tecniche previste dal RENTRI.

Al termine di tale periodo, il Ministero adatterà il provvedimento che istituisce il RENTRI in linea con gli obiettivi previsti dalla Strategia nazionale per l'economia circolare e dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

Prosegue nel frattempo la sperimentazione avviata in collaborazione con le Associazioni di categoria, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali e Unioncamere, affinché il RENTRI rappresenti un valido supporto operativo per ottimizzare il sistema di gestione dei flussi di rifiuti in un'ottica sempre più marcata di circolarità.

ecocamere



REGOLAMENTO - Tempistiche Iscrizioni



Dalla data **di entrata in vigore** del REGOLAMENTO l'iscrizione è effettuata con le **tempistiche** che seguono:

- a) a decorrere da **18 mesi** ed **entro i 60 giorni successivi**, per:
- enti / imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non dipendenti > di 50
 - tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (gestori, nuovi produttori)
 - delegati
- b) a decorrere da **24 mesi** ed entro i 60 giorni successivi, per:
- enti / imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non dipendenti > di 10
- c) a decorrere da **30 mesi** ed entro i 60 giorni successivi, per:
- tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati (art. 6, comma 3, del DL 135/2018)

Imprese / Enti produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non iscritti all'Albo (art. 212 c.8), si iscrivono quando obbligati come produttori, e nei tempi che gli corrispondono

ececamere



Registro cronologico carico e scarico -> art. 190 D.lgs. 152/06



Il Modello (Comma 2) ->

disciplinato con decreto di cui all'art. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) → apposito regolamento

Le annotazioni devono essere effettuate ->

entro (almeno) 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore iniziale,
- dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino per chi effettua raccolta /trasporto,
- dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino per intermediario/commerciante e consorzi

entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento (non viene indicato lo scarico e neppure le modalità per gestire le operazioni sui materiali)

entro 5 gg per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (DPR 254/2003 art. 8 comma 3 – Norma speciale)

Compilazione affidata a terzi (comma 7) ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede le 20 t di rifiuti non pericolosi e le 4 t di pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate,tempistica diversa 1 mese....

ececamere

Formulari -> Art. 193 D.lgs. 152/06

Il Modello (Comma 2) ->

disciplinato con decreto di cui all'art. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) → apposito *regolamento*

Formulari -> DISPOSIZIONI di cui all'art. 193 D.lgs. 152/06

Il formulario:

è emesso dal **produttore o dal detentore dei rifiuti**,

può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore, resta **ferma la responsabilità del produttore o del detentore** con riferimento alle informazioni di propria competenza

è **integrato e sottoscritto**, per la parte di propria competenza, **dagli operatori coinvolti** nelle diverse fasi del trasporto.


L'**acquisizione** da parte del produttore del formulario, compilato in tutte le sue parti avviene attraverso la IV copia, **vale ai fini** dell'art. 188 commi 4 e 5 del D.lgs. 152/06 → Responsabilità nella gestione dei rifiuti

ecocamere

Logica complessiva del RENTRI

L'accreditamento identifica le imprese nel Sistema Nazionale

I dati trasmessi sono raccolti nel Registro Elettronico Nazionale





quindi **OGGI**

**torniamo al passato
o meglio continuiamo con le regole consuete**

non possiamo parlare di doppio binario

ececamere



• **Articolo 193 del D.lgs. 152/2006**



Formulari di trasporto rifiuti

Che cosa sono -> Documenti da utilizzarsi durante la fase di trasporto dei rifiuti, sui quali sono indicati i soggetti coinvolti, quantità, tempistica.

Comma 1

Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;*
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;*
- c) impianto di destinazione;*
- d) data e percorso dell'istadamento;*
- e) nome ed indirizzo del destinatario.*

ececamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 7

Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano**:

- ✓ al trasporto di **rifiuti urbani** ai centri di raccolta di cui all'art. 183 effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
- ✓ al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- ✓ ai trasporti di **rifiuti speciali non pericolosi**, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Comma 8

Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali** di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) [agricoli, agroindustriali..], effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento:

- al gestore del servizio pubblico di raccolta, o
- al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

ecocamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 2

Con il decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- **sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e**
- **le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al RENTRI,**
- **con possibilità di scaricare dal medesimo RENTRI il formato cartaceo.**

Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta (esempio → raccolta metalli ferrosi e non ferrosi [cat. 4-bis]).

Comma 3

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- continuano ad applicarsi il DM 145/98, nonché
- le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
- la vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

l'art. 188-bis, comma 1 disciplina il Sistema di tracciabilità dei rifiuti

ecocamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 4

Fino all'emanazione del nuovo decreto, il fir in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante pec sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

ececamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 5

Fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il fir, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il fir è:

- *prodotto in format esemplare, conforme al decreto 145/98,*
- *identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia.*
- *La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.*
- *Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.*
- *Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.*
- *Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.*

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

da cui → **viviFir** applicazione operativa dal 8/03/2021

ececamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 17 - fir e responsabilità

Nella compilazione del FIR ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

ececamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



I formulari possono sostituire la documentazione per quanto riguarda:

- ✓ l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura art. 13 del D.lgs. 99/92: riportano le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del D.lgs. 99/92, sullo spazio "annotazioni" del formulario (**Comma 10**).
- ✓ Il modello F di cui al DM 392 del 16/5/96 (Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati (**Comma 16**).
- ✓ la scheda di cui all'allegato IB [SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA] del DM 8/4/2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato) (**Comma 16**).

I formulari sono sostituiti:

- ✓ dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194 D.lgs. 152/06, anche sulla tratta percorsa sul territorio nazionale (**Comma 9**).
- ✓ dal documento commerciale di cui al regolamento (Ce) 1069/2009 (**Comma 13**).

ececamere

Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



- **La movimentazione** dei rifiuti all'interno di aree private non è trasporto.... (**Comma 11**).
- **La microraccolta** è intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccogliitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo... effettuata nel termine massimo di 48 ore (**Comma 14**).
- **Gli stazionamenti dei veicoli** in configurazione di trasporto, soste tecniche purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione, non rientrano nelle attività di stoccaggio (**Comma 15**).

Articolo 193-bis del D.lgs. 152/2006

- **Trasporto intermodale.**

ececamere

Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.

La **vidimazione** dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il modello da utilizzare è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- 1) devono essere **emessi da apposito bollettario a ricalco** conforme alla norma;
- 2) qualora siano **utilizzati strumenti informatici**, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
- 3) sono **predisposti da tipografie autorizzate** dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- 4) **riportano indicazione degli estremi** dell'autorizzazione su ciascun modulo;
- 5) **la vendita da parte** del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;
- 6) **sono numerati progressivamente con l'adozione di prefissi alfabetici di serie** (numeri di serie e progressivi prestampati).

Il DM 1 aprile 1998 n 145, all'art. 4 comma 2 precisa che **il frontespizio del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato** nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati relativi all'ubicazione dell'unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.

ececamere

Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Il formulario è **compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato** dal trasportatore al momento del trasporto del rifiuto.

Il formulario è **redatto** in quattro copie (carta chimica): una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore; le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, restano: una copia al destinatario e due al trasportatore, che provvede a trasmetterne una (**la quarta copia**) al produttore o detentore dei rifiuti, a trasporto concluso. In questo modo il destinatario dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

In caso di mancata ricezione della **quarta copia del formulario** nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità.

ececamere

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Modelli 1/2



FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)

Serie e Numero: Del .. /.. /..
Numero registro:



(1) Produttore/Detentore:

Unità locale
C. fisc.: N. Aut/Albo: del .. /.. /..

(2) Destinatario:

Unità locale
C. fisc.: N. Aut/Albo: del .. /.. /..

(3) Trasportatore del rifiuto:

Unità locale
C. fisc.: N. Aut/Albo: del .. /.. /..

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

.....
.....

Annotazioni

(4) Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione
Codice Europeo: /.....
Stato fisico: (1) (2) (3) (4)
Caratteristiche di pericolo:
N. Colli/contenitori:

ececamere

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Modelli 2/2



(5) Rifiuto destinato a:
(recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico-fisiche

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P. Lordo: Tara:)
(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve):

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE:

.....

(10) Cognome e Nome conducente

.....

Targa automezzo:

Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del / ... /

(11) - Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico è stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantità (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....

Data / ... / FIRMA DEL DESTINATARIO

.....

Articolo 193 del D.lgs. 152/2006

FORMULARIO
casi particolari

Comma 18 – attività sanitaria

Comma 19 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94 [attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione]

Comma 20 - Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3

[comma 1) manutenzione alle infrastrutture,

comma 3) attività manutentiva effettuata da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture]

Per le attività di cui all'articolo 230, comma 5 - Rifiuti che provengono da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, fosse settiche...

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON ai sensi del Decreto 1/02/2018 - Si applica nell'ambito della raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non, iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 210 comma 5 secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1 comma 124 della legge 124 del 4/08/2017.



Articolo 190 del D.lgs. 152/06



Registro cronologico di carico e scarico

Che cosa è -> il documento su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e conferiti.

Oltre alle:

quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento: preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e attività di recupero.

ececamere



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



REGISTRO CRONOLOGICO CARICO E SCARICO

Chi è obbligato ->

- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- commercianti ed intermediari senza detenzione di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- gli enti e imprese produttori iniziali di **rifiuti pericolosi** e
- gli enti e le imprese produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 184 c.3 lettere:
 - c) - [rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - d) - [rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - g) - [rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dal trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie]

ececamere

Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Chi è esonerato (Comma 5) ->

- imprenditori agricoli art. 2135 C.c. e volume d'affari <= 8.000 euro annuo (**tutti i rifiuti**)
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8)
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi fino a 10 dipendenti**

Sono esclusi anche ->

I soggetti **abilitati** allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in **forma ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

Soggetti obbligati al registro ma con particolari modalità sempre per rifiuti pericolosi (Comma 6) ->

- ✓ imprenditori agricoli art. 2135 C.c. produttori iniziali
- ✓ soggetti che svolgono attività ATECO 96.0201, 960202, **960203 (aggiunto)**, 960902 produttori iniziali (**compresi i 180103**)
- ✓ soggetti che non rientrano in organizzazione di Enti ed Imprese (**liberi professionisti**) quando indicati/obbligati di cui al comma 1

come, attraverso ->

- ✓ conservazione progressiva per 3 anni del fir o documenti sostitutivi al fir
- ✓ conservazione progressiva per 3 anni dei documenti di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta

ececamere

REGISTRO
CRONOLOGICO
CARICO
E SCARICO

Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Il Modello ->

Comma 2 modello prossimo decreto

Fino alla sua uscita si utilizza il DM 148/98 per quanto riguarda i dati e le modalità da utilizzare, compresa anche la numerazione e la vidimazione prevista dalle CCIAA

-> **nuovo decreto prevede modello, dati e vidimazione (ai sensi dell'art. 188-bis)**

Le annotazioni devono essere effettuate ->

entro **(almeno) 10 gg lavorativi**:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore iniziale,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per chi effettua raccolta /trasporto,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per intermediario/commerciante e consorzi

entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento (**non viene indicato lo scarico e neppure le modalità per gestire le operazioni sui materiali**).

Compilazione affidata a terzi ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede **le 20 t di rifiuti non pericolosi e le 4 t di pericolosi** possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico anche **tramite le associazioni imprenditoriali interessate**, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

l'art. 188-bis, comma 1 disciplina il Sistema di tracciabilità dei rifiuti

ececamere

REGISTRO
CRONOLOGICO
CARICO
E SCARICO



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



**REGISTRO
CRONOLOGICO
CARICO
E SCARICO**

Ubicazione ->
sono tenuti **o resi accessibili** presso:

ogni impianto di:

- ✓ produzione
- ✓ stoccaggio/recupero/smaltimento

sede operativa per:

- ✓ raccoglitori/trasportatori
- ✓ commercianti/intermediari

Conservazione ->

- ✓ conservati, integrati ai fir, **per 3 anni** dalla data dell'ultima registrazione
- ✓ per le discariche **perennemente e poi consegnati** all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla chiusura dell'impianto
- ✓ per gli impianti **dismessi o non presidiati** presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto

CdR (Comma 9) ->

- Le operazioni di gestione dei CdR di cui all'art. 183 sono escluse dall'obbligo di registrazione per i rifiuti non pericolosi.
- Le operazioni di gestione dei CdR rientrano sul registro per i rifiuti pericolosi, unica operazione effettuata contestualmente e cumulativa per codice rifiuto al momento dell'uscita dal CdR





REGISTRO DI CARICO E SCARICO Attività di produzione e gestione – MODELLO (All.A)



<p>Scarico —</p> <p>Carico —</p> <p>del n</p> <p>Formulario n del</p> <p>Rif. operazioni di carico n</p>	<p>Caratteristiche del rifiuto</p> <p>a) CER</p> <p>b) Descrizione</p> <p>c) Stato fisico</p> <p>d) Classi di pericolosità</p> <p>e) Rifiuto destinato a: () smaltimento cod.</p> <p>() recupero cod.</p>	<p>Quantità</p> <p>Kg</p> <p>Litri</p> <p>Metri cubi</p>	<p>Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto</p> <p>Intermediario/Commerciante</p> <p>Sede</p> <p>C.F.</p> <p>Iscrizione Albo n.</p>	<p>Annotazioni</p>
--	--	---	--	---------------------------





REGISTRO DI CARICO E SCARICO Attività di produzione e gestione – MODELLO (All. B)



Data movimento Movimento del Formulario n. del Annotazioni	Codice EER del rifiuto a) EER b) Descrizione c) Stato fisico..... d) Classi pericolosità..... e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod. () recupero cod. Quantità Kg Litri	Produttore/Detentore Denominazione/ ragione sociale C.F.:..... Indirizzo..... Trasportatore Denominazione/ ragione sociale C.F.:..... Indirizzo.....	Destinatario Denominazione ragione sociale C.F.:..... Indirizzo..... Eventuali annotazioni
--	---	---	---





SANZIONI



Norme speciali

1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

Art. 254, D.lgs. 152/06

Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee** → sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. **Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi**, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Art. 255, D.lgs. 152/06





SANZIONI



Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una **attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui è punito.....**
 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai **titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192,...**
 3. **realizza o gestisce una discarica non autorizzata...**
 4. **inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni**
 5. **effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti**
-

Art. 256, D.lgs. 152/06

ecocamere



SANZIONI



Le sanzioni si applicano per:

- **Violazione degli obblighi di comunicazione (modello unico di dichiarazione - MUD) errata trasmissione o incompleta o inesatta** → puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Se effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza la sanzione si riduce da 26 a 160 euro.
- **Tenuta errata od incompleta dei registri obbligatori** → puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. **Se il registro si riferisce a rifiuti pericolosi** la sanzione va da 10.000 a 30.000 euro, nei casi più gravi si applica la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
- **Trasporto di rifiuti senza formulario o senza documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta dati incompleti o inesatti.** Si applica anche a chi, nella **predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto** → puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10.000 euro.

Art. 258, D.lgs. 152/06

ecocamere



SANZIONI



SANZIONE RIDOTTA

Nel caso di imprese che abbiano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime sono ridotte rispettivamente da 1.040 a 6.200 euro per rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 euro per rifiuti pericolosi.

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Art. 258, comma 3, D.lgs. 152/06

ececamere



SANZIONI



I soggetti

Conorzi (Conai o altri consorzi indipendenti con analoghe finalità art. 221) Responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'art. 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto → sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Se la comunicazione sia effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro.

Art. 258, comma 6 e 7 D.lgs. 152/06

ececamere



SANZIONI



*Chi con un'azione od omissione **viola diverse disposizioni dell'art. 258 oppure commette più violazioni della stessa disposizione**, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione per chi con più azioni commette anche in tempi diversi più violazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.*

Art. 258, comma 9, D.lgs. 152/06

*Le sanzioni **conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati completi o inesatti** sono applicate SOLO nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti, fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.*

In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Art. 258, comma 13, D.lgs. 152/06

ececamere



SANZIONI



La mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

Art. 258, comma 10, D.lgs. 152/06

ececamere



SANZIONI



Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente traffico illecito** ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259 (oggi **Reg. CE n. 1013 del 14 giugno 2006**), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso ..
2. Alla sentenza di condanna o se emessa ai sensi dell'art. 444 del C. di procedura penale ne consegue la confisca del mezzo.

Art. 259, D.lgs. 152/06

Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n° 52633 del 20 novembre 2017

Reato che si caratterizza per « l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente»

ececamere



SANZIONI



L'art. 260 del D.lgs. 152/06 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) è stato abrogato

I richiami che erano contenuti nell'art. devono intendersi riferiti all'art. 452-quaterdecies del Codice penale (come indicato dall'art. 8 D.lgs. 21/08).

Il reato di '**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**' (ai sensi dell'art. 25-undecies D.lgs. 231/01) è parte del regime della responsabilità amministrativa delle persone, società e associazioni anche se prive di personalità giuridica.

Abrogati anche gli articoli 260-bis (Sistema informativo di controllo della tracciabilità) e 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) del D.lgs. 152/06.

ececamere

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti



Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, **ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.**

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.^(*)

(*) L'articolo è stato inserito dall'art. 3 del D.lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, c. 85, lett. q), della L 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

Articolo 452 quaterdecies Codice penale

ececamere

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti



1. **L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere** al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Articolo 444 Codice di procedura penale

ececamere

D.lgs. 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 legge 300/2000



Introduce la **responsabilità degli enti** per illeciti amministrativi dipendenti da reati così da coinvolgere nella punizione il patrimonio degli enti stessi, con conseguenze di natura pecuniaria e commerciale.

Sulla base di un **nuovo principio** -> se accertati comportamenti illeciti all'interno di una società, **la condanna penale non riguarda più solo le persone fisiche che li commettono, ma anche l'impresa (soggetto giuridico separato/distinto) che risulta favorito dal comportamento** illecito del soggetto che ha commesso il fatto.

Soggetti che possono essere coinvolti:

- ✓ **PERSONE GIURIDICHE PRIVATE** (fondazioni, comitati, associazioni..)
- ✓ **SOCIETÀ CON PERSONALITÀ GIURIDICA**

Il **reato** commesso, consumato o tentato:

- **deve rientrare** nel 'catalogo dei reati presupposto' (elencati nel D.lgs. 231/01):, reati ambientali*** (di cui all'art. 25 undecies D.lgs. 231/2001),
- **deve portare:** interesse o vantaggio all'ente.

***rientrano:

inquinamento ambientale (art. 452 bis del c.p.)
 disastro ambientale (art. 452 quater del c.p.)
 traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies del c.p.)
 traffico e abbandono di rifiuti (259 D.lgs. 152/06)

....

ececamere

D.lgs. 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 legge 300/2000



Nel caso in cui si verifichi quanto sopra si individuano **2 categorie di sanzioni**:

pecuniarie -> trovano sempre applicazione e si applicano per quote, è rimessa alla discrezionalità del giudice, sulla base delle condizioni patrimoniali ed economiche della società, della gravità del reato, sulla possibilità di effettuare azioni correttive e di ripristino...

interdittive -> interdizioni dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di: autorizzazioni, licenze, concessioni, esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, sussidi, divieto di pubblicizzare la propria attività e i servizi.

L'art. 6 del decreto prevede:

la predisposizione di un **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO** e

la presenza di un **ORGANISMO DI VIGILANZA** al quale si demanda la verifica di quanto contenuto nel modello stesso

come forma di esonero dalla responsabilità.

IL MODELLO:

- **contiene** una serie di regole e valori etici (in nome della trasparenza) a cui il soggetto si sottopone;
- **è facoltativo**, per cui l'assenza del modello non è soggetto a sanzione;
- il comma 2 dello stesso articolo **detta** le caratteristiche necessarie per la predisposizione dello stesso.

ececamere



D.lgs. 121 del 7 luglio 2011



Attuazione della direttiva 2008/99/CE (oggi 2018/851/UE) sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Apporta modifiche a:

- Art.1: Modifiche al codice penale
- Art. 2: Modifiche al D.lgs. 231/2001
- Art. 3: Modifiche al D.lgs. 152/2006
- Art. 4: Modifiche al D.lgs. 205/2010

ecocamere



D.lgs. 81/2008



1. **La delega di funzioni** da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 **deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.**

3. La delega di funzioni **non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.** L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4. *(comma così modificato dall'art. 12 del D.lgs. n. 106/09)*

3-bis. **Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.** La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. **Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.** *(comma aggiunto dall'art. 12 del D.lgs. n. 106/09)*

Art. 16 del D.Lgs. 81/2008

ecocamere

